

Documento firmato digitalmente
Il Giudice
SAVERIO GALASSO

Sentenza n. 1848/2025
Depositata il 11/02/2025
Il Segretario
LAURA CALDERARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALASSO SAVERIO, Giudice monocratico

in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9681/2023 depositato il 27/07/2023

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

ordineavvocatiroma.org

contro

Regione Lazio

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it.

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO ERARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120185843653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130209319866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160094716218000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170050541302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170084826960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170224602829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190002765241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190253988565000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210020278521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018

- a. accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla le 9 cartelle impugnate in relazione alla tassa automobilistica;
- b. condanna le parti resistenti in solido alle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente costituita, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il giorno 31 gennaio 2025.

Il giudice monocratico

(dott. Saverio Galasso)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Preliminarmente il Giudice ritiene di definire la controversia nel merito, con assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare.
3. In via preliminare, occorre constatare che l'oggetto del decidere è limitato alle sole 9 cartelle indicate nel ricorso e sopra riportate, relative a tassa automobilistica di competenza della Regione Lazio.
4. Venendo al merito, in assenza di costituzione dell'agente della riscossione, non è stata depositata in atti la prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli eventuali atti di interruzione della prescrizione, avendo la Regione fatto rinvio alla (eventuale, difesa dell'agente medesimo).
5. Conclusivamente, il ricorso è fondato.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica: